

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477

ORIGINALE**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****NUM. 24 DEL 07-05-2013**

Oggetto : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARES PER IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PREVISTO DALL'ARTICOLO 14 DEL D.L. 201/2011

L'anno 2013, il giorno 7 del mese di Maggio, alle ore 21:18, nella [SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE](#), alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti	Assenti
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO	
QUERCI SIMONA	
SANTUCCI LUCA	
MARCANTI MICHELA	
SPINELLI GIANFRANCO	
FASSIO LEONELLO	
FEDI DANIELE	
MONTINI MASSIMILIANO	
GARGINI ARIANNA	
CATALANO GIANFILIPPO	
MENCHETTI ELISABETTA	
DAGHINI ROBERTO	
GORBI FEDERICO	
MANIGRASSO GIANNI	
BOLOGNINI ERMANO	
BARDELLI ROBERTO	
BARDELLI ELENA	

Assegnati n.	17	Presenti n.	17
In carica	17	Assenti	0

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Eugenio Patrizio MUNGAI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il [Dott. Fernando FRANCIONE](#) in qualità di [Segretario Comunale](#), il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Catalano, Gargini, Manigrasso

La seduta e' [pubblica](#)

Dibattito: vedi allegato alla Delibera n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 14 del D.L. 06.12.2011 nr. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 nr. 214, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.);

Visto l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01.01.2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (addizionale ex E.C.A.);

Visto l'art. 10 comma 2 e comma 3 del D.L. 08.04.2013 nr. 35;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006, il quale si occupa del termine entro il quale gli enti locali deliberano le tariffe, e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, confermando quanto già stabilito dal Tuel e dall'art. 53, comma 16 della Legge 388, e cioè che le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale le stesse verranno applicate;

Visto il comma 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 nr. 228 (pubblicata in G.U. nr. 302 del 29.12.2012) che ha differito al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

Considerato che, come disposto dall'art. 13 comma 15 del D.L. nr. 201/2011 convertito in L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo nr. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza a del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi T.A.R.E.S." approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011 il Consiglio Comunale può prevedere ulteriori agevolazioni che devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Visto il Piano Finanziario per l'anno 2013 approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, relativo ai costi ed alla organizzazione complessiva del servizio di igiene urbana che prevede, per l'anno 2013, costi complessivi (iva inclusa) pari a € 1.958.618,23;

Rilevato che le tariffe vengono determinate dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio come redatto dal soggetto gestore ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 nr. 158, assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013;

Ritenuto pertanto necessario, in conseguenza del nuovo piano finanziario, provvedere alla determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2013 nella

misura di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e che la medesima è riservata allo Stato;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 12, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 5 (Gorbi, Manigrasso, Bolognini, Bardelli Roberto e Bardelli Elena), resi in forma **palese** dai nr. 17 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di determinare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "T.A.R.E.S" anno 2013 come indicate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di esentare dal pagamento della TARES le civili abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di un indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 4.000,00;

3) di applicare, la riduzione del 30% alle civili abitazioni occupate da nuclei familiari composti esclusivamente da persone con età superiore ai 67 anni con indicatore I.S.E.E. uguale o inferiore a € 10.000,00;

4) di esentare dal pagamento della TARES le utenze domestiche adiacenti la discarica del Cassero individuate nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di applicare, una riduzione del 15% a favore delle utenze non domestiche appartenenti alle seguenti categorie di attività:

- cat. 22 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie"
- cat. 24 "Bar, caffè, pasticcerie"
- cat. 27 "Ortofrutta, pescherie, fiori, e piante, pizza a taglio"

6) di esentare dal pagamento della TARES le nuove attività commerciali, limitatamente a quelle attivate nell'anno 2013, nei centri storici di Serravalle Capoluogo, Castellina e Vinacciano così come delimitati dalla perimetrazione dei relativi Piani Particolareggiati, dalla data di inizio dell'attività fino al 31 dicembre dell'anno successivo;

7) di quantificare l'onere a carico dell'Ente a fronte delle agevolazioni di cui ai precedenti punti in circa € 72.000,00;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 €/mq, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili e che la medesima è riservata allo Stato;

9) di dare atto altresì che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs nr. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia.

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Eugenio Patrizio MUNGAI

Il Segretario Comunale
Dott. Fernando FRANCIONE